



TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO 4[^] (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato
la seguente**

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 33553 2017 RG

FRA

domiciliata elettivamente in

nello studio dell'Avv.
liti;

che la rappresenta e difende in virtù di procura alle

E

domiciliati elettivamente in

nello studio dell'Avv. BOFFOLI MADDALENA che la rappresenta e difende in
virtù di procura alle liti;

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 16.10.2017 ha convenuto in
giudizio per l'accertamento della
intercorrenza di un rapporto di lavoro domestico dal 15 febbraio 2013 al 31
luglio 2015, per l'orario ed il livelli, specificati per i vari periodi e per la
condanna in solido dei convenuti, al versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali, ovvero al risarcimento per omissione
contributiva, da liquidare tramite CTU, ovvero in via equitativa o da
determinare in separato giudizio nonché al versamento della complessiva
somma di euro 8.893,70, o maggiore minore di giustizia, ovvero da
liquidarsi in via equitativa, oltre accessori di legge.

Ha esposto di aver lavorato con continuità presso l'abitazione dei
convenuti in via con le modalità indicate (sino all'ottobre 2013,



per 3 ore al giorno dal lunedì al venerdì con mansioni di collaboratrice domestica addetta alla cura della casa; nel novembre e dicembre 2013, dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 18,00 il lunedì, dalle 8,30 alle 12, il martedì; dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 18,00 il mercoledì e giovedì, dalle 8,30 alle 12, il venerdì per l'esigenza dei convenuti di aiuto per la cura dei figli; nel periodo successivo il lunedì dalle 8,30 alle 13,00, il martedì dalle 8,30 alle 12, il mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00; il giovedì dalle 8,30 alle 13,00 il venerdì dalle 8,30 alle 12,00; nei mesi di giugno e luglio 2015 con anticipo dell'orario di inizio alle 8 di mattina); di aver diritto all'inquadramento nel liv. B del ccnl sino al novembre 2013, epoca dalla quale si erano aggiunte le mansioni di assistenza ai figli con diritto al livello B^{super}; di aver percepito una retribuzione mensile di euro 480,00 inferiore alla minima contrattuale; di non aver ricevuto il pagamento delle ferie e della tredicesima (dal marzo 2015 aveva fruito della retribuzione in natura, pranzando presso i convenuti); di non aver percepito il TFR; di essere stata licenziata senza preavviso.

Si sono costituiti i convenuti resistendo alla pretesa della ricorrente e chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso (la ricorrente non aveva indicato gli indici della subordinazione) o comunque il rigetto delle domande ovvero, in via subordinata, la riduzione degli importi pretesi. La ricorrente era stata assunta quando la precedente collaboratrice non aveva più potuto lavorare ed era stata lei a non voler la regolarizzazione la sua posizione in quanto avrebbe perso la indennità di disoccupazione; non aveva svolto il suo lavoro con le caratteristiche della subordinazione e si era licenziata con lettera del 10.8.2015 a far data dal 1° settembre 2015, richiedendo le somme a titolo differenze retributive, TFR, ferie e festività non pagate, la 13[^].

Alla odierna udienza, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il processo è stato quindi deciso, a seguito di concessione di termine per lo scambio di note.

Va premesso che la ricorrente in prima udienza ha specificato che la domanda relativa ai contributi doveva essere intesa avente titolo risarcitorio in quanto non aveva potuto accedere alla indennità di disoccupazione. In sede di interrogatorio libero, poi, la ricorrente ha dichiarato: *“io l'indennità di disoccupazione l'ho presa solo prima di iniziare questo rapporto di lavoro perché lavoravo in fabbrica e mi sono licenziata per giusta causa. Non ricordo se quanto ho iniziato dagli attuali convenuti percepivo la disoccupazione, è passato molto tempo, non ricordo ”* seppure dalla documentazione poi depositata su ordine del Giudice, risulti che la medesima abbia fruito di tale indennità di disoccupazione dal 29 settembre 2012 al 15 gennaio 2013, dal 16 al 31 gennaio 2013, dal 1 al 28 febbraio 2013, dal 1 al 31 maggio 2013, dal 1 al 30 aprile 2013 e quindi anche per



un periodo almeno parzialmente sovrapponibile a quello per il quale vengono azionate le odierne domande (le rivendicazioni odierne riguardano il periodo dal 15 febbraio 2013 al 31 luglio 2015).

Non solo, nonostante in questa sede la rivendici la indennità di preavviso ed una somma pari ad euro 8.893,70 (nonché il risarcimento per non aver potuto fruire della disoccupazione, per come dichiarato in prima udienza) risulta documentalmente provato come la medesima, con lettera datata 10.8.2015, aveva comunicato la risoluzione del rapporto a far data dall'1.9.2015, rivendicando le differenze ai medesimi titoli azionati nella odierna controversia, seppure per il diverso importo di complessivi euro 8.411,39 (senza alcuna richiesta per contributi omessi) e riportando importi diversi quanto allo stipendio corrisposto (v. nel conteggio allegato al ricorso euro 480, 656, 736, 656, per i vari periodi, mentre nel conteggio comunicato nell'agosto 2015, euro 988,90). Anche l'inizio del periodo di lavoro viene indicato dal 1° febbraio 2013 (e non dal 15) come le mansioni "come colf", nella medesima missiva, senza alcun riferimento alla cura dei bambini.

Ciò premesso, osserva il Giudice che seppure non può in questa fattispecie condividersi quanto affermato dai convenuti, quanto alla natura del rapporto, il ricorso deve comunque essere respinto nel merito¹.

La credibilità della ricorrente e dell'intero impianto del ricorso infatti non può non essere seriamente posta in dubbio, attesi i comportamenti sopra

¹ Se è vero, infatti, che ogni prestazione può essere resa con il carattere della subordinazione o della autonomia è anche vero che alla prestazione del lavoro domestico, come ricorda la S.C. (v. ord. del 9.3.2010 n. 5636), specie quando come nella specie viene resa con continuità, appare connaturato il carattere della subordinazione nei confronti della persona che retribuisce il lavoratore e gli impartisce direttive di lavoro. Sul tema specifico del lavoro domestico, poi, si richiamano le seguenti sentenze, che hanno ben chiarito i caratteri del lavoro in discorso. Per Cass. n. 16681 del 27/07/2007, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelano l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione. (Nella specie, la S.C. aveva confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'esistenza di subordinazione in considerazione della natura del tutto sporadica ed occasionale dell'attività, espletata dal lavoratore in assenza di ordini specifici e di un costante controllo datoriale) (Nello stesso senso, Cass. . Sez. L, Sentenza n. 23455 del 05/11/2009). Può essere peraltro interessante richiamare altro principio in materia, che afferma la subordinazione del lavoro domestico anche se non reso con orario continuativo: ha affermato infatti Cass., Sez. L, Sentenza n. 4855 del 20/09/1979, che la continuità delle prestazioni - che, insieme con la subordinazione e l'assenza di rischio economico per il prestatore di lavoro, costituisce uno degli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato - deve essere intesa in senso relativo. Pertanto, perché essa sussista, è sufficiente la persistenza nel tempo dell'obbligo, per il lavoratore, di compiere determinate attività e di mantenere a disposizione del datore di lavoro la propria energia lavorativa, le cui modalità di esplicazione possono manifestarsi variamente in relazione alle esigenze dell'impresa e alla natura delle mansioni, mentre la durata delle prestazioni e, di regola, irrilevante, tranne che l'impegno sia tanto ridotto e saltuario da essere realmente incompatibile con la natura del lavoro subordinato (nel caso di specie, relativo a lavori domestici, la S.C. aveva ritenuto errata la decisione del tribunale, che aveva escluso la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il solo fatto che le prestazioni - che non era stato neppure dimostrato si svolgessero in giorni fissi - venivano effettuate due volte la settimana e per due o tre ore al giorno). (Ordinanza Cassazione civile 09/03/2010, n. 5636)



evidenziati, nonché il fatto che, nonostante (v ultime note) sia emersa la assenza del coniuge dalla abitazione per la maggior parte della settimana, la medesima continui a sostenere che anche tale soggetto le avrebbe impartito disposizioni (seppure come accennato, non rilevi al fine di affermare la subordinazione e la riconducibilità del rapporto ad entrambi i coniugi convenuti, atteso che in ogni caso entrambi avrebbero fruito della prestazione resa).

La prova testimoniale.

E' stata introdotta la teste (babysitter presso la dall'ottobre 2013 al giugno-luglio 2014, per due giorni a settimana) che ha riferito di aver trovato già al lavoro la ricorrente quanto aveva iniziato; che la ricorrente puliva e poi aveva fatto la babysitter alternandosi con la teste (*"quando c'ero io la mattina lei puliva (leggi: puliva) quando non c'ero accudiva i bambini; ciò so perché me lo diceva la sig.ra "*); non sa, la teste, di preciso, confermare l'orario di lavoro ma afferma che faceva di mattina e pomeriggio, sicuramente dal lunedì al venerdì; ha poi confermato che la mamma della sig.ra abitava accanto, nello stesso pianerottolo, e che la ricorrente portava a passeggio i figli della sig.ra. Afferma inoltre di sapere che la ricorrente lavorava anche per altre famiglie, il pomeriggio per altre persone (il martedì ed il venerdì faceva altre cose), per averlo appreso dalla nonché che la mamma (della era sempre presente, faceva da mangiare e basta, mentre i bambini li curava la teste ovvero la ricorrente; che la ricorrente usciva all'orario di pranzo e tornava il pomeriggio ad occuparsi dei figli; non aveva partecipato al matrimonio della teste e non sa se la ricorrente si fosse recata in Romania nell'agosto 2014.

Il teste ex portiere dello stabile, ha confermato che la ricorrente aveva lavorato per la in quanto la vedeva passare, ma non ha saputo confermare il periodo né datarlo; ha affermato di averla vista la mattina, ed anche uscire verso le 12/13; che i coniugi non erano a Roma nel periodo estivo dalla chiusura delle scuole al rientro (avevano una casa a Santa Marinella); che la mamma della abitava a fianco a lei; conferma di aver visto anche un'altra persona ma non sa specificare né il periodo né i nomi (era una donna di circa 30/35 anni, bruna); che la era con il padre e la madre, mentre il era presente nei fine settimana.



Dalla lettura delle risultanze testimoniali, dunque, e contrariamente a quanto affermato nelle ultime note di parte ricorrente, non si evince con ragionevole verisimiglianza la durata del rapporto, ma soprattutto la sua effettiva consistenza (attesa la contestazione di parte convenuta quanto agli orari ed alle effettive presenze) mentre, pur volendo considerare il periodo confermato dalla teste (babysitter presso la , dall'ottobre 2013 al giugno-luglio 2014, la quale ha riferito di aver perso poi i contatti e di non saper riferire nulla per il periodo successivo), sino alla data del 1° settembre 2015, per la quale esiste riscontro documentale, le rivendicazioni della si riferiscono alla percezione di un compenso (indicato in ricorso in euro 480,00 mensili) smentito dalla stessa lettera di rivendicazione riferibile pure alla ricorrente, del 10 agosto 2015, nella quale viene indicato quale “stipendio corrisposto” l'importo euro 988,00; la corresponsione del compenso orario di euro 8,00, di cui in memoria, pari a quasi il doppio di quanto spettante, peraltro, non è stato in alcun modo contrastata alla prima difesa utile.

La Corte di Cassazione, del resto, ha ribadito il principio per cui, nel caso di accertamento giudiziale di un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la diversa qualificazione datane dalle parti, il trattamento retributivo dovuto al lavoratore deve essere determinato attraverso un raffronto tra quanto da questi in concreto e globalmente percepito per l'attività svolta e quanto spettante in ragione della corretta qualificazione del rapporto di lavoro (v. Cass. 6.11. 2006, n. 23646).

In assenza di un chiaro e comprovato accertamento quanto all'effettivo percepito, quindi, neppure potrebbe essere liquidato il TFR, trattamento differito che, in ogni caso, non può prescindere da quello scaturente dalla effettiva consistenza del rapporto anche in termini di orario e presenza quotidiana. Tali i motivi per cui il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese processuali seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo in calce.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00.

Così deciso in Roma, in data 1.3.2019

Il Giudice

